



TRIBUNALE DI TORINO

SEZIONE DISTACCATA DI MONCALIERI

IL GIUDICE DR.SSA VALERIA DI DONATO

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA EX ART. 702 TER C.P.C.**

nella causa iscritta al n. 1159/2011 R.G.

TRA

██████████  
elettivamente domiciliata in Torino, al c.so Luigi Einaudi, n. 41,  
presso lo studio degli avv.ti Alessia Boario e Daniele Beneventi che  
la rappresentano e difendono, giusta procura in calce al ricorso

**RICORRENTE**

E

██████████ s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*  
elettivamente domiciliata in ██████████, presso la  
sede ██████████ e rappresentata e difesa dall'avv.  
██████████ come da procura generale in atti

**RESISTENTE**

**Oggetto:**

ricorso ex art. 702 bis c.p.c.;

a scioglimento della riserva che precede

**PREMESSO IN FATTO**

Con ricorso depositato in data 18.11.2011 ██████████ premesso che:

- dall'anno 2004 risultava titolare insieme con il sig. ██████████ di un libretto postale presso l'ufficio postale di Villastellone;
- al fine di ricostruire i movimenti delle somme di danaro depositate sul libretto richiedeva più volte, ma invano, all'ufficio postale di rilasciare la relativa rendicontazione;
- in data 29.7.2011, per il tramite dei difensori costituiti, inviava a ██████████ formale richiesta di fornire copia del contratto e della documentazione delle singole operazioni poste in essere dal 2004 al 2011, ma senza alcun riscontro;
- che la condotta tenuta dalla convenuta era contraria alle norme di cui

all'art. 119 Dlgs 385/93 e art. 2 DPR 144/2001;

tanto premesso chiedeva che il Tribunale adito condannasse la convenuta a fornire alla cliente copia del contratto e della documentazione relativa alle singole operazioni poste in essere dal 2004, con refusione delle spese di lite.

██████████ si costituiva in giudizio eccependo di aver consegnato la documentazione richiesta con raccomandata del 18.1.2012, pur non avendo la ricorrente versato il corrispettivo dovuto per il servizio richiesto, chiedendo nel merito il rigetto della domanda e la compensazione delle spese.

#### OSSERVA IN DIRITTO

L'instaurato procedimento rientra nella competenza del giudice monocratico adito e considerata la natura esclusivamente documentale della controversia non è stata svolta alcuna attività istruttoria ulteriore rispetto all'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti, tenuto altresì conto delle difese svolte dai convenuti che nulla hanno contestato in ordine alla descrizione dei fatti di causa, limitandosi a eccepire l'avvenuta consegna della documentazione richiesta sebbene in epoca successiva alla notifica del ricorso. (doc. n. 1)

In via preliminare deve, pertanto, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso che con lettera del 18.1.2012 la ██████████ ██████████ trasmetteva alla ██████████ per il tramite dei legali della stessa, tutta la documentazione richiesta, soddisfacendo integralmente le avversarie pretese; è sopravvenuto, pertanto, un atto di per sé idoneo a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto sul *petitum*, ma la richiesta di condanna al pagamento delle spese processuali, non esime questo giudice dalla decisione sulle spese di causa.

La liquidazione delle spese di lite, stante il carattere meramente processuale e l'inidoneità della predetta declaratoria a costituire giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere nel giudizio, deve essere fondata sulla valutazione delle probabilità normali di accoglimento della domanda proposta dall'attore o delle eccezioni eventualmente sollevate dal convenuto, secondo il noto principio della soccombenza c.d. virtuale o potenziale.

Nel caso che ci occupa sussiste, in altre parole, il dovere di delibare il fondamento della domanda di condanna alla consegna della documentazione in oggetto e la sussistenza di una condotta colposa dell'ente postale nell'adempimento degli obblighi scaturenti dal contratto e dalle disposizioni di legge in materia.

Sul punto si osserva che ai sensi dell'art. 119 del Dlgs. n. 385/1993, applicabile anche per quanto di interesse all'ente postale convenuto in virtù dell'espresso richiamo contenuto nel DPR n. 144/2001 (art. 2 comma 3°) – *" Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione."*

Nel caso di specie, risulta documentalmente provato, oltre che non contestato dalla convenuta, che quanto meno a far data dal 29.7.2011 (doc. n. 1) la [REDACTED] ha richiesto all'ente posta di fornirle tutta la documentazione inerente al libretto postale a lei intestato e la relativa movimentazione contabile; la convenuta, pertanto, entro il 27.10.2011 avrebbe dovuto provvedere a mettere a disposizione della cliente titolare del libretto postale tutta la documentazione richiesta, anche eventualmente previo pagamento delle spese dovute. Tuttavia alla suddetta data l'obbligazione non risultava affatto adempiuta né era stato richiesto alcun corrispettivo per procedere alla ricerca, in quanto la ricorrente ha avuto la disponibilità di quanto richiesto solo in data 19.1.2012, ossia decorsi oltre due mesi dalla scadenza del termine legale e comunque dopo la notifica del presente ricorso.

Ne consegue che la convenuta deve essere considerata inadempiente rispetto ai doveri prescritti dalla legge in materia, a nulla rilevando il mancato pagamento da parte della [REDACTED] delle spese previste per l'erogazione del servizio che non sono mai state previamente richieste né esattamente quantificate e va, dunque, dichiarata virtualmente soccombente ai fini del pagamento delle spese di lite.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i minimi tariffari per valore indeterminabile.


**PER QUESTI MOTIVI**

visto l'art. 702 ter c.p.c.;

- dichiara cessata la materia del contendere.
- Condanna [redacted] s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento in favore di [redacted] delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 1308,19 di cui € 273,19 per spese, € 500,00 per diritti e il residuo per onorari, oltre rimborso forfettario nella misura del 12,50% su diritti e onorari e iva e cpa

Si comunichi a cura della cancelleria.

Moncalieri, 30.6.2012

Il Giudice  
donna Valeria D. Donati  


TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO  
SEZIONE DISTACCATA DI MONCALIERI  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 2/7/12

IL CANCELLIERE  
Dott.ssa LUCIA CALDERONE

IL CASO.it